

# **APPLICAZIONE CONDIZIONALITÀ 2023 IN LOMBARDIA**

## **CONDIZIONALITA' A CONFRONTO**



**Regione  
Lombardia**

# Normativa di riferimento: quante condizionalità nel 2023?

❑ **Condizionalità** - Reg. (UE) n. 1306/2013 = «Vecchia Condizionalità»

❑ **Condizionalità rafforzata** - Reg. (UE) 2021/2115 = «Nuova Condizionalità»



- Reg. (UE) 2021/2115 art. 12 e 13 e All. III
- Reg. (UE) 2021/2116 art. da 83 a 86, 89 e 104
- Reg. (UE) 2022/1172 capo III e IV
- Reg. (UE) 2022/1317

- DM 23/08/2022 - Deroghe BCAA 7 e 8
- DM prot. N. 0147385 del 9/03/2023



# Condizionalità rafforzata – CGO

Zone	Tema principale	Norme	Titolo
Clima e ambiente	Acqua	<b>CGO 1</b>	<b>Direttiva 2000/60/CE</b> , che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di <b>acque</b> : articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e lettera h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati
		<b>CGO 2</b>	<b>Direttiva 91/676/CEE</b> , relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai <b>nitrati</b> provenienti da fonti agricole: articoli 4 e 5
	Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)	<b>CGO 3</b>	<b>Direttiva 2009/147/CE</b> , concernente la conservazione degli <b>uccelli</b> selvatici: articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4
		<b>CGO 4</b>	<b>Direttiva 92/43/CEE</b> , relativa alla conservazione degli <b>habitat</b> naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: articolo 6, paragrafi 1 e 2
Salute pubblica e salute delle piante	Sicurezza alimentare	<b>CGO 5</b>	<b>Regolamento (CE) n. 178/2002</b> , che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la <b>sicurezza alimentare</b> e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare: articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1, e articoli 18, 19 e 20
		<b>CGO 6</b>	<b>Direttiva 96/22/CE</b> , concernente il <b>divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica</b> , tireostatica e delle sostanze $\beta$ -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE: articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7
	Prodotti fitosanitari	<b>CGO 7</b>	<b>Regolamento (CE) n. 1107/2009</b> , relativo <b>all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari</b> e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE: articolo 55, prima e seconda frase
		<b>CGO 8</b>	<b>Direttiva 2009/128/CE</b> , che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell' <b>utilizzo sostenibile dei pesticidi</b> : - articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5 articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60/EC e della legislazione relativa a Natura 2000 - articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui
Benessere degli animali	Benessere degli animali	<b>CGO 9</b>	<b>Direttiva 2008/119/CE</b> , che stabilisce le norme minime per la <b>protezione dei vitelli</b> : articoli 3 e 4
		<b>CGO 10</b>	<b>Direttiva 2008/120/CEE</b> , che stabilisce le norme minime per la <b>protezione dei suini</b> : articoli 3 e 4
		<b>CGO 11</b>	<b>Direttiva 98/58/CE</b> , riguardante la <b>protezione degli animali negli allevamenti</b> : articolo 4

# Condizionalità rafforzata – CGO

Zone	Tema principale	Norme	Titolo
Clima e ambiente	Acqua	<b>CGO 1</b>	<b>Direttiva 2000/60/CE</b> , relativa all'azione comunitaria in materia di <b>acque</b> : articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e lettera h), per quanto riguarda i programmi per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati <b>Novità</b>
		<b>CGO 2</b>	<b>Direttiva 91/676/CEE</b> , relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai <b>nitrati</b> provenienti da fonti agricole: articoli 4 e 5
	Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)	<b>CGO 3</b>	<b>Direttiva 2009/147/CE</b> , concernente la conservazione degli <b>uccelli</b> selvatici: articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4
		<b>CGO 4</b>	<b>Direttiva 92/43/CEE</b> , relativa alla conservazione degli <b>habitat</b> naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: articolo 6, paragrafi 1 e 2
Salute pubblica e salute delle piante	Sicurezza alimentare	<b>CGO 5</b>	<b>Regolamento (CE) n. 178/2002</b> , che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la <b>sicurezza alimentare</b> e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare: articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1, e articoli 18, 19 e 20
		<b>CGO 6</b>	<b>Direttiva 96/22/CE</b> , concernente il <b>divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica</b> , tireostatica e delle sostanze $\beta$ -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE: articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7
	Prodotti fitosanitari	<b>CGO 7</b>	<b>Regolamento (CE) n. 1107/2009</b> , relativo <b>all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari</b> e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE: articolo 55, prima e seconda frase
		<b>CGO 8</b>	<b>Direttiva 2009/128/CE</b> , che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell' <b>utilizzo sostenibile dei pesticidi</b> : - articolo 5, paragrafo 1, lettera a), articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sull' <b>Novità</b> e della legislazione relativa a Natura 2000 - articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui
Benessere degli animali	Benessere degli animali	<b>CGO 9</b>	<b>Direttiva 2008/119/CE</b> , che stabilisce le norme minime per la <b>protezione dei vitelli</b> : articoli 3 e 4
		<b>CGO 10</b>	<b>Direttiva 2008/120/CEE</b> , che stabilisce le norme minime per la <b>protezione dei suini</b> : articoli 3 e 4
		<b>CGO 11</b>	<b>Direttiva 98/58/CE</b> , riguardante la <b>protezione degli animali negli allevamenti</b> : articolo 4

# Condizionalità rafforzata – CGO veterinari

Zone	Tema principale	Norme	Titolo
Salute pubblica e salute delle piante	Sicurezza alimentare	<b>CGO 5</b>	<b>Regolamento (CE) n. 178/2002</b> , che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la <b>sicurezza alimentare</b> e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare: articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1, e articoli 18, 19 e 20
		<b>CGO 6</b>	<b>Direttiva 96/22/CE</b> , concernente il <b>divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica</b> , tireostatica e delle sostanze $\beta$ -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE: articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7
Benessere degli animali	Benessere degli animali	<b>CGO 9</b>	<b>Direttiva 2008/119/CE</b> , che stabilisce le norme minime per la <b>protezione dei vitelli</b> : articoli 3 e 4
		<b>CGO 10</b>	<b>Direttiva 2008/120/CEE</b> , che stabilisce le norme minime per la <b>protezione dei suini</b> : articoli 3 e 4
		<b>CGO 11</b>	<b>Direttiva 98/58/CE</b> , riguardante la <b>protezione degli animali negli allevamenti</b> : articolo 4

*NB → Nel caso in cui il detentore ed il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti, entrambi siano titolari di domande di aiuto/pagamento soggette al rispetto del regime di condizionalità rafforzata e siano rilevate non conformità di condizionalità relative alla gestione degli animali e dell'allevamento condiviso, le sanzioni amministrative di condizionalità si applicano sia ai pagamenti del detentore che a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida.*

# Condizionalità rafforzata – BCAA

Zone	Tema principale	Norme	Titolo
Clima e ambiente	Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)	<b>BCAA 1</b>	<b>Mantenimento dei prati permanenti</b> sulla base di un percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all'anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 5% rispetto all'anno di riferimento.
		<b>BCAA 2</b>	<b>Protezione di zone umide e torbiere</b>
		<b>BCAA 3</b>	<b>Divieto di bruciare le stoppie</b> , se non per motivi di salute delle piante
	Acqua	<b>BCAA 4</b>	<b>Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua</b>
	Suolo (protezione e qualità)	<b>BCAA 5</b>	Gestione della lavorazione del terreno per <b>ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo</b> , tenendo anche conto del gradiente della pendenza.
		<b>BCAA 6</b>	<b>Copertura minima del suolo</b> per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili
		<b>BCAA 7</b>	<b>Rotazione delle colture</b> sui seminativi, ad eccezione delle colture sommerse
	Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)	<b>BCAA 8</b>	- Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o <b>elementi non produttivi</b> - Mantenimento degli <b>elementi caratteristici</b> del paesaggio - <b>Divieto di potare le siepi e gli alberi</b> nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli
		<b>BCAA 9</b>	<b>Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti</b> indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale <b>nei siti di Natura 2000</b>

# Condizionalità rafforzata – BCAA

Zone	Tema principale	Norme	Titolo
Clima e ambiente	Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)	BCAA 1	<b>Mantenimento dei prati permanenti</b> sulla base di un percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto al livello nazionale di riferimento. <b>Novità</b>
		BCAA 2	<b>Protezione di zone d'interesse ambientale</b> . <b>Novità</b>
		BCAA 3	<b>Divieto di bruciare le stoppie</b> , se non per motivi di salute delle piante
	Acqua	BCAA 4	<b>Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua</b>
	Suolo (protezione e qualità)	BCAA 5	Gestione della lavorazione del terreno per <b>ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo</b> , tenendo anche conto del gradiente della pendenza.
		BCAA 6	<b>Copertura minima del suolo</b> per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili
		BCAA 7	<b>Rotazione delle colture</b> nelle colture sommerse <b>Novità</b>
	Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)	BCAA 8	- Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o <b>elementi non produttivi</b> <b>Novità</b> - Mantenimento degli <b>elementi caratteristici</b> del paesaggio
		BCAA 9	- <b>Divieto di potare le siepi e gli alberi</b> nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli <b>Divieto di conversione</b> di prati permanenti sensibili indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale <b>nei siti di Natura 2000</b> <b>Novità</b>

# CGO a confronto

## CGO **confermati** nelle 2 condizionalità

PAC 23-27	Descrizione	PAC 14-22
CGO 2	<b>Direttiva 91/676/CEE</b> , relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai <b>nitrati</b> provenienti da fonti agricole: articoli 4 e 5	CGO 1
CGO 3	<b>Direttiva 2009/147/CE</b> , concernente la conservazione degli <b>uccelli</b> selvatici: articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4	CGO 2
CGO 4	<b>Direttiva 92/43/CEE</b> , relativa alla conservazione degli <b>habitat</b> naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: articolo 6, paragrafi 1 e 2	CGO 3
CGO 5	<b>Regolamento (CE) n. 178/2002</b> , che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la <b>sicurezza alimentare</b> e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare: articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1, e articoli 18, 19 e 20	CGO 4
CGO 6	<b>Direttiva 96/22/CE</b> , concernente il <b>divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica</b> , tireostatica e delle sostanze $\beta$ -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE: articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7	CGO 5
CGO 7	<b>Regolamento (CE) n. 1107/2009</b> , relativo <b>all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari</b> e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE: articolo 55, prima e seconda frase	CGO 10
CGO 9	<b>Direttiva 2008/119/CE</b> , che stabilisce le norme minime per la <b>protezione dei vitelli</b> : articoli 3 e 4	CGO 11
CGO 10	<b>Direttiva 2008/120/CEE</b> , che stabilisce le norme minime per la <b>protezione dei suini</b> : articoli 3 e 4	CGO 12
CGO 11	<b>Direttiva 98/58/CE</b> , riguardante la <b>protezione degli animali negli allevamenti</b> : articolo 4	CGO 13



# BCAA a confronto

BCAA **simili** ma non identiche nelle due condizionalità

PAC 23-27	Descrizione
BCAA 3	Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
BCAA 4	<b>Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua</b>
BCAA 5	Gestione della lavorazione del terreno per <b>ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo</b> , tenendo anche conto del gradiente della pendenza.
BCAA 6	<b>Copertura minima del suolo</b> per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili
BCAA 8	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi</b></li><li>- Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio</li><li>- Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli</li></ul>

PAC 14-22	Descrizione
BCAA 6	Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
BCAA 1	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
BCAA 5	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione
BCAA 4	Copertura minima del suolo
BCAA 7	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

# BCAA/CGO a confronto

BCAA e CGO **non confermati** nella nuova condizionalità

PAC 14-22	Descrizione
<b>BCAA 3</b>	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola
<b>CGO 6</b>	Direttiva 2008/71/CE, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini: Articoli 3, 4 e 5
<b>CGO 7</b>	Regolamento (CE) n. 1760/2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio: Articoli 4 e 7
<b>CGO 8</b>	Regolamento (CE) n. 21/2004, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE: Articoli 3, 4 e 5
<b>CGO 9</b>	Regolamento (CE) n. 999/2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili: Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

Impegni  
modificati



# BCAA/CGO a confronto

## CGO **non confermati** nella nuova condizionalità

PAC 14-22	Descrizione
BCAA 3	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola
CGO 6	Direttiva 2008/71/CE, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini: Articoli 3, 4 e 5
CGO 7	Regolamento (CE) n. 1760/2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio: Articoli 4 e 7
CGO 8	Regolamento (CE) n. 21/2004, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE: Articoli 3, 4 e 5
CGO 9	Regolamento (CE) n. 999/2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili: Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

### Nuovi riferimenti:

- **Reg. UE 2016/429** - Artt. 84, 102, 115, 124, 127
- Reg. (UE) 2019/2035 - Artt. 22, 23, **52, 56**
- Reg. (UE) 2021/520 - Artt. 3, **15**

### Nuovi riferimenti

- **Reg. UE 2016/429** - Artt. 84, 102, 115, 124, 127
- Reg. (UE) 2019/2035 - Artt. 22, 23, **38, 41, 42**
- Reg. (UE) 2021/520 - Artt. 3, **13**

### Nuovi riferimenti

- **Reg. UE 2016/429** - Artt. 84, 102, 115, 124, 127
- Reg. (UE) 2019/2035 - Artt. 22, 23, **45, 49**
- Reg. (UE) 2021/520 - Artt. 3, **14**

# Vecchia condizionalità: revisione CGO 6, 7 e 8

CGO	Elenco <u>NON</u> esaustivo delle novità comuni a tutti i CGO	Elenco <u>NON</u> esaustivo delle novità
CGO 6	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>Assenza</b> dell'obbligo di tenuta del <b>registro aziendale</b> e relativo obbligo di aggiornamento entro 3 gg</li> <li><input type="checkbox"/> <b>Obbligo</b> di utilizzo del <b>documento di accompagnamento</b> (ex modello 4) <b>informatizzato</b> in BDN e <b>delle eventuali rettifiche/annullamenti</b> entro 7 gg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>Non più necessaria</b> la comunicazione della <b>consistenza dell'allevamento</b> entro il <b>31 marzo</b></li> </ul>
CGO 7		-
CGO 8	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>Registrazione in BDN, entro 7 gg dall'evento</b>, delle informazioni inerenti <b>identificazione, movimentazioni</b> in ingresso e in uscita, nonché <b>morte</b> degli animali identificati sia singolarmente che per insiemi (vedi manuale operativo). Le <b>nascite</b> sono registrate <b>entro 7 gg dall'identificazione</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>Registrazione in BDN entro 3 gg dall'evento</b> delle movimentazioni avvenute con <u>documento di accompagnamento cartaceo</u></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Registrazione mediante il <b>marchio auricolare convenzionale</b> ed un <b>bolo ruminale</b> riportanti entrambi il codice di identificazione <b>individuale</b> dell'animale, se gli animali sono destinati al macello NON prima dei 12 mesi di età. <u>In alternativa</u>, previa autorizzazione di Regione Lombardia e alle condizioni da essa individuate, potrà essere consentita identificazione con <b>marca elettronica</b> <u>in luogo del bolo endoruminale</u> limitatamente agli animali movimentati nel solo ambito regionale.</li> </ul>